legge, e nello stesso tempo si può fare formale promessa alla Camera che sarà ciò incluso nel regolamento, io non ho ragione di insistere.

Io ho solo voluto rilevare questo inconveniente, perchè in qualche modo si provveda.

Baccelli Guido, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Baccelli Guido, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. Assicuro l'onorevole Nofri, che sarà tenuto conto del suo desiderio nel regolamento. Anzi parrebbe opportuno in genere di rendere la legge più sintetica che sia possibile, lasciando, per quanto si può permettere, al regolamento la soluzione di alcune piccole questioni, che non possono essere contemplate, senza fare una casistica troppo estesa, dentro la legge.

Si persuada l'onorevole Nofri, che io dico questo nell'interesse della legge stessa.

Presidente. Su questo articolo non vi è che una sola proposta: quella della Commissione, la quale propone di sopprimere tutto l'articolo 8 del Ministero, e di aggiungere all'articolo 12 della legge 17 marzo 1898, il seguente capoverso:

« In caso di contestazione sul diritto alla indennità e sulla misura di questa le transazioni relative non saranno valide senza l'omologazione del tribunale. »

L'onorevole Lollini ed altri hanno proposto la soppressione di questa aggiunta. Vuol dire che voteranno contro.

Metto a partito la aggiunta proposta dalla Commissione all'articolo 12 della legge 17 marzo 1898, con la soppressione dell'articolo 8 del disegno ministeriale...

Frascara Giuseppe. No, no: quello è riservato.

Presidente. Come, è riservato?!... Siamo sempre nella confusione! (*Ilarità*).

Gianolio, *relatore*. Scusi, onorevole presidente: l'articolo 12 della legge dice così:

« Qualunque patto inteso ad eludere il pagamento della indennità o a scemarne la misura stabilita con le disposizioni dell'articolo 9, è nullo. »

Questo rimane. (Articolo 12 della legge vigente).

Poi aggiungeremo:

« In caso di contestazione sul diritto alla indennità, e sulla misura di questa, le transazioni relative non saranno valide, senza l'omologazione del tribunale. »

Veda, onorevole presidente: la confusione avviene, perchè c'è l'articolo 8 del disegno ministeriale, che non corrisponde più all'articolo 8 del disegno della Commissione.

Presidente. Pongo a partito questo articolo otto proposto dalla Commissione.

(*È approvato*).

Ora viene l'articolo 8 del disegno di legge ministeriale, che è il seguente:

« All'art. 16 della legge è sostituito il seguente:

« Gli operai addetti a lavori, imprese o stabilimenti condotti direttamente dallo Stato, dalle Provincie, dai Comuni, o da essi dati in concessione o appalto, devono essere assicurati presso la Cassa Nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro, creata con la legge 8 luglio 1883, n. 1473, (serie 3ª).

« Gli altri operai possono essere assicurati anche presso Società o Imprese private d'assicurazione autorizzate ad operare nel Regno, con le speciali norme e cauzioni che saranno stabilite nel regolamento.

« Sono punibili con ammenda estensibile a lire 2,000 gl'imprenditori o industriali che abbiano assicurato presso Società o imprese private di assicurazione gli operai di cui nella prima parte del presente articolo, e sono nulli i relativi contratti d'assicurazione. La nullità può essere eccepita soltanto dagli imprenditori o industriali; la Società o impresa privata assicuratrice non può ripetere alcuna somma a titolo di risarcimento di danni. »

Di questo articolo la Commissione propone la soppressione.

Gianolio, *relatore*. Intendiamoci bene; la Commissione propone che si mantenga l'articolo 16 della legge 17 marzo 1898, quale è attualmente, anzichè modificarlo come propone il Ministero, e di aggiungerci soltanto un inciso di cui parleremo dopo.

Presidente. Va bene.

Su questo articolo 8 del disegno di legge ministeriale ha facoltà di parlare l'onorevole Frascara Giuseppe.

Frascara Giuseppe. L'articolo 16 della legge 17 marzo 1898 stabilisce che l'assicurazione debba farsi presso la Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro, creata dalla legge 8 luglio 1883, per i lavori eseguiti dallo Stato, dalle Provincie e dai Comuni direttamente o per mezzo di appaltatori o concessionari.